GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDÌ 3 DICEMBRE — NUM. 286

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *in udienza dell'8 novembre 1889 del Ministro del Tesoro sul decreto per la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 20,000 da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel 1889-90 per la colonizzazione all'interno del Regno.*

SIRE,

Dopo molti studi e trattative per rivolgere alla colonizzazione interna i lavoratori agricoli italiani, che sogliono emigrare oltre l'Oceano, si è ora al punto di dare pratica attuazione al grave tema, trasferendo in Sardegna molti coloni delle varie provincie continentali, i quali fecero domanda di recarsi in quell'isola.

Alle spese necessarie per agevolare i trasporti delle persone e degli arnesi rurali di questi emigranti provvide finora il Ministero dell'interno col fondo del proprio bilancio relativo al trasporto degli indigenti, non essendovi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio alcuno stanziamento, che potesse venir destinato al detto scopo.

Senonchè il fondo sovraindicato essendo appena sufficiente pel servizio del rimpatrio degli indigenti, è ora indispensabile mettere a disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio un'assegnazione speciale per far fronte alle spese occorrenti per la colonizzazione all'interno; giacchè sarebbe gran jattura se venissero, per insufficienza di mezzi da parte del Governo, interrotti gli sforzi, già sì bene avviati, pel conseguimento di un intento tanto utile all'economia nazionale.

Per provvedere a tale bisogna il Consiglio dei ministri ravvisò la necessità di ricorrere al fondo di riserva per le spese impreviste, e prelevare dal medesimo la somma di lire 20,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario in corso ad un nuovo capitolo col n. 111 *bis* colla denominazione « Colonizzazione all'interno ».

A quest'effetto il riferente si onora sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto autorizzante la prelevazione in parola.

Il Numero **6507** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 646,000 rimane disponibile la somma di L. 2,354,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col N. 111 *bis* e colla denominazione « Colonizzazione all'interno » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. ***in udienza dell' 8 novembre 1889 del Ministro del Tesoro sul decreto per la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 600,000 da portarsi in aumento al bilancio del Ministero dei Lavori pubblici pel 1889-90 ai capitoli N. 26, 33 e 35 relativi al servizio delle opere idrauliche fluviali.***

SIRE,

Il servizio di guardia, difesa e riparazioni delle opere idrauliche lungo i fiumi e torrenti nelle diverse provincie del Regno richiede dal settembre in poi, in conseguenza delle sfavorevoli condizioni atmosferiche, spese tali non solo da esaurire i fondi stanziati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso, ma puranco da rendere indispensabili considerevoli assegni suppletivi.

Sono pur troppo noti i gravi danni causati dagli uragani avvenuti in diverse parti del Regno e segnatamente nella provincia di Cagliari, nonchè dalle piene e inondazioni di fiumi e torrenti nell'Alta Italia; perciò il Consiglio dei Ministri, stante l'assoluta necessità ed imprescindibile urgenza di provvedere alle spese necessarie pel detto servizio, deliberò di prelevare all'uopo dal Fondo di riserva per le spese impreviste la somma di lire 600,000, da portarsi in aumento; per lire 300,000 al capitolo N. 26, per lire 100,000 al capitolo N. 33, e per lire 200,000 al capitolo N. 35, del bilancio summenzionato, mediante il seguente decreto, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M.

Il Numero **6508** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *Spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 666,000 rimane disponibile la somma di lire 2,334,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *Spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di lire seicentomila (L. 600,000), da ripartirsi fra i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario medesimo: capitolo n. 26 « Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, lire 300,000 »; capitolo n. 33 « Sussidi ai comuni per opere di difesa (4ª categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri Corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'art. 99 della legge predetta, e prima quota di contributo al comune di Verona per i lavori di Adige, secondo le disposizioni della legge 24 luglio 1887, N. 4805 (art. 4), lire 100,000 »; capitolo n. 35 « Casuali pel servizio delle opere idrauliche fluviali, lire 200,000 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6499 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834, Serie II, sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato;

Ritenuto che nel periodo decorso dal 1° luglio a tutto il 30 settembre 1889 furono presentati alla Amministrazione del Debito Pubblico per la conversione N. 1995 titoli di debiti redimibili per una complessiva annua rendita di lire 48,832, dei quali *seicento quarantacinque* con decorrenza di godimento dal 1° aprile 1889 e *mille trecento cinquanta* dal 1° luglio stesso anno, e che in corrispettivo dei medesimi fu assegnata l'annua rendita consolidata 5 per cento di lire 48,016 71 con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1889, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti prorata di interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio, i quali prorata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 3,768 62;

Visto l'unito prospetto di liquidazione firmato d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni del Bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890, in aumento ai capitoli 1 e 117 e in diminuzione ai capitoli 8, 9 e 133;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri di iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

N.	5	Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1860-64, 5 °/₀ con decorrenza dal 1° aprile 1889 per la complessiva annua rendita di. .	L. 135
»	523	Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount) 5 °/₀, con decorrenza dal 1° aprile detto per la complessiva annua rendita di . . .	» 13,075
»	117	Obbligazioni della ferrovia di Novara 5 °/₀ con decorrenza dal 1° aprile 1889 per la complessiva annua rendita di	» 1,872
»	196	Obbligazioni della ferrovia Maremmana 5 °/₀ con decorrenza dal 1° luglio 1889, per la complessiva annua rendita di	» 4,900
»	1154	Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba 5 °/₀ con decorrenza dal 1° luglio 1889 per la complessiva annua rendita di. . . .	» 28,850
N.	1995		L. 48,832

Art. 2.

In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili indicati nell'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico in aumento del consolidato 5 °/₀ la rendita di lire *quarantottomila sedici* e centesimi *settantuno* (L. 48,016. 71) con decorrenza dal 1° luglio 1889.

Art. 3.

Il fondo stanziato al capitolo 1° del bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889, al 30 giugno 1890, sarà aumentato della somma di lire *quarantottomila sedici* e centesimi *settantuno* (L. 48,016. 71), per importare lordo dei semestri al 1° gennaio e 1° luglio 1890 per la rendita da crearsi come al precedente art. 2.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 117 del detto bilancio di lire *tremila settecentosessantotto* e centesimi *sessantadue* (L. 3,768. 62) per il prorata d'interessi a tutto giugno 1889 dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata assegnata in cambio.

Art. 4.

Il fondo stanziato al capitolo 8, art. 2 del bilancio suddetto sarà diminuito di lire *quattromila novecento* (L. 4,900) per la competenza lorda dei semestri al 1° gennaio e 1° luglio 1890, per le centonovantasei obbligazioni della ferrovia Maremmana.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 6 del bilanoio stesso sarà diminuito di lire *centotrentacinque* per la competenza lorda dei semestri al 1° ottobre 1889 e 1° aprile 1890 per le cinque obbligazioni del prestito ex-pontificio 1860 64.

Il fondo stanziato al suddetto capitolo, art. 7 del detto bilancio sarà diminuito di lire *tredicimila settantacinque* (L. 13,075) per la competenza lorda dei semestri al 1° ottobre 1889 e 1° aprile 1890 per le cinquecentoventitrè obbligazioni del prestito ex-pontefieio 1866 (Blount).

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 9 dello stesso bilancio, sarà diminuito di lire *milleottocento settantadue* (L. 1872), per la competenza lorda dei semestri al 1° ottobre 1889 e 1° aprile 1890 per le centodiciassette obbligazioni della ferrovia di Novara.

Il fondo stanziato al capitolo 9, art. 4, del bilancio suddetto sarà diminuito di lire *ventottomila ottocentocinquanta*, (L. 28,850) per la competenza lorda dei semestri al 1° gennaio e 1° luglio 1890, per le mille centocinquantaquattro obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.

Il fondo stanziato al capitolo 133, art. 6, del detto bilancio sarà diminuito di lire *duecentosessantuna* e centesimi *cinquanta* (L. 261. 50) rappresentante la competenza dei semestri al 1° ottobre 1889 e 1° aprile 1890, sul fondo fisso di ammortamento in ragione dell'uno per mille sul capitale nominale di lire 261,500 per le cinquecento ventitre obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

PROSPETTO di liquidazione della rendita consolidata 5 per cento di cui a senso della legge 8 marzo 1874, N. 1834, devesi disporre la emissione in sostituzione dei titoli di debiti redimibili dello Stato presentati per la loro conversione nel periodo decorso dal 1° luglio a tutto il 30 settembre 1889.

Rendite dei debiti redimibili dello Stato presentate alla conversione				Consolidato 5 per cento da darsi in cambio		Prorata d'interessi dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata		
Specie dei titoli	Quantità dei titoli	Rendita	Decorrenza di godimento	Rendita	Decorrenza di godimento	al lordo	Ritenuta del 13 20 per 100	al netto
Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1860-64 . . .	5	135 »	1° aprile 1889	135 »	1° luglio 1889	33 75	4 46	29 29
Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount) .	523	13,075 »	»	13,075 »	»	3,268 75	431 49	2,837 26
Obbligazioni della ferrovia di Novara	117	1,872 »	»	1,864 51	»	466 12	61 53	404 59
Obbligazioni della ferrovia Maremmana	196	4,900 »	1° luglio 1889	4,900 »	»	»	»	»
Obbligaz. della ferrovia Udine-Pontebba	1154	28,850 »	»	28,042 20	»	»	»	»
Totale . .	1995	48,832 »		48,016 71		3,768 62	497 48	3,271 14

Roma, addì 25 ottobre 1889.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GIOLITTI.

Il Numero **6517** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 138 della legge 30 giugno 1889, N. 6144 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza;

Visto il parere del Consiglio di Stato dei 24 settembre 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

La legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza ed il presente regolamento entreranno in vigore, a termini dell'art. 142 della legge 23 dicembre 1888, N. 5888, con temporaneamente al codice penale, approvato con Nostro decreto in data 30 giugno a. c.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

Art. 1

L'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'art. 1 della legge, deve essere dato per iscritto, colla indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, dell'oggetto della medesima e colla firma dei promotori.

Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Art. 2.

L'autorità di pubblica sicurezza assisterà, col ministero dei suoi funzionari ed agenti, alle riunioni pubbliche per tutelare l'ordine e per l'eventuale applicazione degli art. 2, 4, 5 e 6 della legge.

Art. 3.

Quando occorra di sciogliere una riunione od un assembramento il funzionario di pubblica sicurezza incaricato del servizio dovrà mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri dovrà essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni dovranno farsi *in nome della legge*.

Art. 4.

Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 6 della legge, non si potrà adoperare la forza prima che il funzionario di pubblica sicurezza o l'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri, preposti al servizio, ne abbiano dato l'ordine.

Art. 5.

L'avviso di cui è parola nell'art 7 della legge, dovrà essere dato per iscritto, colla firma dei promotori e coll'indicazione del giorno ed ora in cui avranno luogo la processione religiosa o civile o gli altri atti e cerimonie ivi contemplati, dell'itinerario della processione e della località in cui le predette funzioni si compiranno.

Anche di questo avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Art. 6.

L'autorità di pubblica sicurezza potrà, per riconosciute ragioni di ordine pubblico, prescrivere alle processioni religiose o civili condizioni di tempo, di modo e d'itinerario, notificandole ai promotori almeno 24 ore prima

Art. 7.

L'autorità competente, a termini dell'art. 452 del codice penale, a dare licenza per aprire arruolamenti è il Ministro dell'interno.

Al Ministro stesso è riservato di dare licenza per le raccolte di armi da guerra o parti di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa, e per la introduzione delle armi, munizioni ed oggetti anzi indicati nello Stato; come altresì per tenere ammassi d'armi in casa, a termini dell'art. 468 del codice penale.

Art. 8.

Sono armi da guerra, ai sensi degli art. 10 della legge e 7 di questo regolamento, le armi d'ogni specie, da punta, da taglio e da fuoco adottate per l'armamento delle truppe.

Sono munizioni da guerra, ai sensi degli articoli medesimi, le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da fuoco.

Fanno parte dell'equipaggiamento gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli affusti d'artiglieria e simili.

Art 9.

Il permesso per una passeggiata militare con armi, dato dal prefetto a termini dell'art. 11 della legge, s'intende subordinato alla licenza del porto d'armi in chi vi partecipa, salve le eccezioni contemplate in appresso.

Art. 10.

È parificata ad una passeggiata militare con armi la comparsa di corpi od associazioni in plotoni armati a feste, funzioni o trattenimenti pubblici.

Art. 11.

La licenza a' privati di far raccolte di armi artistiche, rare o antiche, non escluse le insidiose, sarà accordata dall'autorità politica del circondario.

In caso di cambiamenti sostanziali della raccolta d'armi o del luogo di deposito la domanda deve essere rinnovata.

Art. 12.

Le armi proprie, delle quali è ammessa la introduzione nello Stato, non saranno consegnate dall'ufficio di dogana al destinatario se questi non faccia constare del preventivo avviso dato al prefetto, a termini dell'art. 13 della legge, e della licenza, se trattasi d'armi insidiose, a termini dell'art. 12.

Art. 13.

Chi vuol andare in giro con un campionario d'armi, deve chiedere la licenza al prefetto della provincia dalla quale muove, ed in appresso presentarla alla vidimazione dei prefetti delle provincie che intende percorrere.

Nella licenza saranno indicate la quantità e la qualità delle armi e delle munizioni relative.

Nè le une nè le altre potranno eccedere le proporzioni necessarie per servire ad uso di campionario.

Art. 14.

Le licenze per il porto dell'arma lunga da fuoco, per il porto della rivoltella o pistola e per il porto del bastone animato sono fatte sui modelli annessi negli all. A, B e C.

La licenza alle guardie particolari per la custodia delle proprietà dei comuni, dei corpi morali e dei privati è fatta sul modello annesso in all. D.

Art. 15

La domanda della licenza di portar armi deve essere accompagnata dai certificati necessari a provare che il richiedente non si trovi nelle condizioni enumerate nell'art. 17 della legge e dalla quietanza di pagamento della relativa tassa rilasciata dal ricevitore del registro, nonchè dalla prescritta marca da bollo.

Art. 16.

La concessione delle licenze di portare la rivoltella o pistola o il bastone animato, di cui è parola nell'art. 16 della legge, è subordinata, oltre che alle condizioni enunciate all'art. 17, alla dimostrazione di un plausibile motivo di andarne armati.

Art. 17.

Il manifesto col quale, a termini dell'art. 18 della legge, si revocano in tutto od in parte le licenze di porto d'armi in un comune, è emesso dal prefetto d'ordine del Ministro dell'interno.

Art. 18.

I funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza non hanno bisogno di licenza per portare le armi, di cui è parola negli art. 15 e 16 della legge.

Art. 19.

Non hanno bisogno della licenza per portare le armi, di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti, gli agenti della forza pubblica.

Art. 20.

Non hanno bisogno della licenza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute per portare l'arma di tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Basta che siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, salva sempre a questa la facoltà di ritirarla per ragioni riconosciute d'ordine pubblico.

Questa disposizione si applica eziandio al caso nel quale una società di tiro a segno intervenga in corpo, coll'autorizzazione del prefetto a termini dell'art. 11 della legge, ad una festa o cerimonia pubblica.

Art. 21.

Non hanno bisogno della licenza gli insegnanti ed alunni degli istituti d'istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione, o per altre pubbliche funzioni.

Art. 22

Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art 23.

Sono tra gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, di cui è parola nell'art. 19 della legge, i coltelli d'ogni specie, non compresi nelle armi insidiose, con una lama eccedente in lunghezza 10 centimetri, le forbici eccedenti la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili.

Art. 24.

Non possono introdursi nel Regno materie esplosive senza l'auto-

rizzazione del Ministro dell'interno, e l'osservanza delle condizioni e cautele che prescriverà.

Art. 25.

La licenza di tenere in casa polveri da sparo od altre materie esplosive, in quantità superiore a 5 chilogrammi, deve vincolarsi alla condizione che la casa sia interamente isolata e fuori del centro abitato e che non sia abitata, o lo sia solo dalla famiglia del richiedente.

Art. 26.

Egualmente nelle botteghe di rivendita non si potrà tenere polvere da sparo in quantità maggiore di 5 chilogrammi. La polvere sarà custodita in cassette chiuse e colle cautele necessarie a prevenire ogni pericolo di esplosione.

Art. 27.

La licenza di trasporto di polveri da sparo ed altre materie esplosive sulle vie ordinarie potrà vincolarsi alle condizioni che sia fatto coll'accompagnamento di uno o più agenti di pubblica sicurezza, a spese del richiedente; che non si transiti per vie abitate o che il transito si faccia a tarda notte, al passo e senza fermata; e a quelle altre che si crederanno necessarie a difesa della pubblica incolumità.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 si applicano alla detenzione ed al trasporto di dinamite e d'altre materie, di forza esplosiva eguale o maggiore, senza riguardo alla quantità.

Art. 29.

Le garanzie per la vita delle persone e per la proprietà che il prefetto deve imporre, a termini dell'art. 22 della legge, per accordare la licenza dell'impianto di polverifici ed opifici simili, sono principalmente:

1. Che gli edifici di fabbricazione e di deposito di polvere e materie esplosive siano a conveniente distanza dall'abitato, strade pubbliche, fiumi e canali navigabili, opifici industriali, case coloniche, cimiteri, chiese aperte al culto, e dai luoghi nei quali sogliono tenersi riunioni di persone per feste, fiere, esercizi od altre occasioni;

2. Che l'opificio sia cinto di muro o fitte siepi od altri ripari equivalenti;

3. Che il magazzino di deposito delle materie fabbricate sia a conveniente distanza dagli edifici di lavorazione;

4. Che vi siano edifici separati e a conveniente distanza l'uno dall'altro per le singole lavorazioni;

5. Che non si lavori di notte e col lume;

6. Che la polvere fabbricata sia entro 48 ore trasportata nei magazzini di deposito.

Art. 30.

Il concorso delle condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 e delle altre che il prefetto per circostanze speciali ritenesse necessarie, sarà verificato da una commissione tecnica, a spese del fabbricatore.

Art. 31.

Qualora il fabbricatore non adempia alle condizioni impostegli dal prefetto, oppure per mancanza di precauzioni o per avere sforzato la produzione oltre la misura consentita dai mezzi di fabbricazione, abbia dato occasione allo scoppio del polverificio o ad altro infortunio, potrà essere privato, con ordinanza del prefetto, della licenza, salva ogni responsabilità penale e civile.

Art. 32.

Le fabbriche e lavorazioni di fuochi artificiali non possono impiantarsi che in edifici isolati ed a conveniente distanza dall'abitato.

Art. 33.

In esecuzione dell'art. 23 della legge, il fabbricatore di polvere e di materie esplosive dovrà provare di avere stipulato l'assicurazione individuale o collettiva degli operai addetti al polverificio, tanto pel caso di morte che pel caso d'invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro.

L'assicurazione dovrà risultare contratta colla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro istituita colla legge degli 8 luglio 1883, o con una società privata legalmente riconosciuta ed esercente il medesimo ramo di assicurazione.

L'assicurazione è fatta a spese del fabbricatore.

Art. 34.

La licenza per gli spari, le esplosioni ed accensioni di cui è parola nell'art. 24 della legge, deve vincolarsi alla condizione che le relative operazioni si compiano in luogo riparato o così discosto dalla folla da rendere impossibile un infortunio, ed alla prescrizione che vi assistano agenti della forza pubblica per impedire ogni danno.

Art. 35.

Qualora per l'esecuzione degli articoli 32, 33 e 34 della legge occorra una visita sopra luogo, le spese sono a carico della parte richiedente o ricorrente.

Le visite saranno fatte da uno o tre ingegneri o periti d'incarico della giunta, del prefetto o del ministero, secondo la rispettiva competenza.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, mestieri girovaghi ed operai.

Art. 36.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere le licenze di cui è parola nell'art. 37 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 37.

Nel concedere la licenza per corse di cavalli si prescriverà che qualora gli spettatori non siano posti al sicuro da ripari materiali, gli agenti della forza pubblica siano incaricati di tenere sgombro lo spazio destinato alla corsa.

Art. 38.

Il termine entro il quale il prefetto può proibire una produzione teatrale, è di 48 ore dalla comunicazione fattagli secondo il disposto della prima parte dell'art. 40 della legge, salva sempre la facoltà preveduta nel successivo art. 41.

Art. 39.

L'autorità locale di pubblica sicurezza non può dar licenza di feste pubbliche da ballo in uno degli esercizi di cui è parola nell'art 50 della legge, senza l'assenso dell'autorità politica del circondario.

Art. 40.

Per l'applicazione dell'art. 42 della legge vi sarà in ogni comune, che abbia uno o più teatri o locali destinati ad uso di teatro, una commissione di vigilanza.

La commissione è nominata e presieduta dal prefetto nel capo luogo della provincia, dal sotto prefetto nel capo luogo del circondario, dal sindaco negli altri comuni. Ne faranno parte un ingegnere od altra persona tecnica e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 41.

Il progetto di un nuovo teatro o di sostanziale rinnovazione di un teatro esistente deve essere presentato al prefetto per la sua approvazione.

Il prefetto deciderà, sentita la commissione di vigilanza della quale è parola nell'articolo precedente.

Art. 42.

Tutte le uscite del teatro dovranno essere, durante la rappresentazione, intieramente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirle senza difficoltà.

Art. 43.

Hanno ingresso libero ai teatri e locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono destinati in servizio.

Art. 44.

Il prefetto e il sotto prefetto hanno diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 43 della legge, all'autorità di pubblica sicurezza è anche a disposizione dell'ufficiale dei carabinieri di servizio. In mancanza di palchi ha diritto egli pure ad un posto distinto.

Art. 45.

Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza, incaricati del servizio di sorveglianza del teatro, devono verificare ripetutamente, du

rante la rappresentazione, la rigorosa osservanza della disposizione del precedente art. 42.

Art. 46.

Alla domanda della licenza per pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione si uniranno i certificati di nascita dei minorenni che vi si producono.

Art. 47.

La domanda per la licenza di uno degli esercizi pubblici indicati all'art. 50 della legge dev'essere corredata dei certificati necessari a provare che il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni enumerate al successivo art. 53.

Nella domanda si indicheranno la specie e la insegna dell'esercizio, la via e la casa in cui si vuole aprire.

Art. 48.

La licenza potrà essere rifiutata qualora la località o la casa non possano essere convenientemente sorvegliate.

Art. 49.

La licenza non è necessaria al proprietario o fittajuolo per la vendita temporanea al minuto, congiunta al consumo, in sua casa, del vino ricavato dalle proprie terre. Dovrà però esserne fatta dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 50.

La licenza è fatta sul modello annesso al presente regolamento in all. E.

La rinnovazione annuale della licenza si eseguirà colla vidimazione della licenza originale.

Art. 51.

Chi voglia condurre l'esercizio col mezzo d'interposta persona, deve esibire all'autorità di pubblica sicurezza del circondario i certificati necessari a provare che la persona medesima non si trova in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge.

Art. 52.

Perchè una licenza possa servire per due o più esercizi, a termini dell'art. 54 della legge, occorre che i varii esercizi siano in essa indicati e che si paghino per ognuno le relative tasse.

Il concessionario presenterà per gli esercizi, ai quali non può assistere personalmente, altre persone che non si trovino in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge.

Art. 53.

E' necessario l'assenso dell'autorità locale di pubblica sicurezza per il trasferimento di un esercizio pubblico da una ad altra casa dello stesso comune.

Art. 54.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento dallo imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio.

Art. 55.

Colla chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale.

Art. 56.

Alle vendite accennate al precedente art. 49 si applicano le disposizioni degli art. 56 e 57 della legge e 54 e 55 di questo regolamento.

Art. 57.

L'orario di chiusura e d'apertura degli esercizi pubblici, in caso di disaccordo tra l'autorità di pubblica sicurezza del circondario e la giunta municipale, è fissato dal prefetto.

Art. 58.

E' vietato agli esercenti pubblici di mescere vino o liquori, da consumarsi sul luogo, a persone che si trovano in manifesto stato d'ubbriachezza e ad adolescenti.

Art. 59.

La tabella di cui è parola nell'art. 56 della legge, conterrà l'enumerazione di tutti i giuochi d'azzardo conosciuti in paese e la dichiarazione che sono proibiti tutti i giuochi d'azzardo di qualsiasi specie.

Art. 60.

Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, di cui è parola nell'art. 60 della legge, saranno indicate la via e la casa in cui trovansi le camere e gli appartamenti da affittarsi.

Art 61.

Il registro che gli albergatori o locandieri e tutti coloro che danno alloggio a fine di lucro, devono tenere, indicherà il nome e cognome del viaggiatore o inquilino, la paternità, il domicilio, l'età, la professione, la data dell'arrivo e della partenza, la provenienza.

Il registro è in carta da bollo conformemente al prescritto delle leggi e dev'essere vidimato ad ogni pagina dall'autorità locale di pubblica sicurezza. A semplice richiesta dovrà essere esibito agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Le medesime indicazioni saranno inserite nell'elenco che, ai termini dell'art. 61 della legge, dev'essere presentato all'ufficio locale di pubblica sicurezza.

Art. 62.

Occorre la licenza di cui è parola nell'art. 50 della legge, per i luoghi di stallaggio che servono anche al ricovero dei carrettieri, vetturali, mulattieri e simili.

Art. 63.

La domanda della licenza di aprire ed esercitare un'agenzia di prestiti sopra pegno sarà accompagnata dal certificato penale, dal certificato di buona condotta del richiedente e, agli effetti della concessione della licenza, da una dichiarazione della competente autorità attestante la sua capacità di obbligarsi.

Saranno indicate nella domanda la via e la casa, ove vuolsi aprire l'agenzia, e la misura degli interessi che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno.

Art. 64.

La cauzione dell'agente sta a rispondere, oltrechè di tutte le sue obbligazioni inerenti all'esercizio, anche della osservanza delle condizioni indicate nell'atto di licenza.

Art. 65.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzione, quando, cessate le operazioni di agenzia, l'agente proverà di non avere affari pendenti per effetto delle medesime, ed in ogni caso non mai prima di tre mesi dalla cessazione di esse.

Art. 66.

Le agenzie non possono impegnare gli effetti, ricevuti in pegno, presso i monti di pietà nè fare altre operazioni di soppegno.

Art. 67.

Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere assicurati contro l'incendio per una somma complessiva fissata di anno in anno dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, sentita la camera di commercio.

Art. 68.

Per esercitare un'agenzia a mezzo d'interposta persona è richiesto il consenso scritto dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 69.

La rinnovazione annuale della licenza si fa mediante la vidimazione della licenza originale.

Art 70.

È vietato agli agenti di accettare pegni da persone d'età minore o in istato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

Art. 71.

L'agente è tenuto a comunicare giornalmente in carta libera all'autorità di pubblica sicurezza una nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art 72.

Qualora vi sia fondata ragione a credere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza senza indugio.

Art. 73.

Alla dichiarazione per l'apertura ed esercizio di altra agenzia pubblica o ufficio pubblico di affari saranno unite le indicazioni della na-

tura degli affari, a cui si vuol attendere, della tariffa delle operazioni, della via e casa, ove si vuol aprire l'esercizio.

Art. 74.

Il registro che le agenzie di prestiti sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 70 della legge, è a madre e figlia, stampato e deve contenere: *a*) il nome e cognome e domicilio di chi dà il pegno; *b*) la data dell'operazione; *c*) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; *d*) il loro valore approssimativo; *e*) l'importo e la durata del prestito; *f*) l'interesse da corrispondersi; *g*) la data della pignorazione; *h*) la data della vendita del pegno; *i*) la somma ricavatane.

La *figlia* o cartella che si rilascia all'interessato, porterà la firma dell'agente e sarà la riproduzione esatta delle annotazioni della *madre* dalla lettera *a* alla lettera *g* inclusivamente.

Art 75.

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.

Art. 76.

I registri indicati nei due articoli precedenti sono bollati e vidimati in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario e debbono esibirsi ai funzionari di pubblica sicurezza, a loro richiesta.

Art. 77.

La disposizione dell'art. 72 della legge non è applicabile alle bande musicali di associazioni ancorchè si prestino a suonare per mercede in occasione di feste, anniversari, inaugurazioni ed altre solennità.

Queste bande però non possono suonare sulle vie o piazze pubbliche, se non previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza la quale potrà vietarlo per riconosciute ragioni d'ordine pubblico.

Art. 78.

Il certificato d'iscrizione per il mestiere di guida non sarà rilasciato che a persone non pregiudicate e riconosciute atte, sul parere di corpi o persone competenti, ad esercitarlo utilmente.

Art. 79.

È vietato agli albergatori ed esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida alpina, una persona che non sia iscritta e riconosciuta atta, a termini del precedente articolo.

Art. 80.

Il registro giornale di chi fa commercio di cose preziose o di cose usate, a termini dell'art. 77 della legge, indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce ed il prezzo pattuito.

Si applicano a questo registro le disposizioni del precedente art. 76.

Art. 81.

Il libretto degli operai e domestici di cui è parola nell'art. 78 della legge, è tascabile e legato in pelle.

Nella prima pagina sono indicati l'ufficio che lo rilascia, la data, il nome, cognome, paternità, domicilio, età, stato civile, professione o mestiere e segni personali del titolare; vi saranno la sua firma o il segno di croce, se è illetterato, la firma del funzionario che lo rilascia e il bollo d'ufficio.

Le pagine saranno numerate e firmate dal funzionario medesimo.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose alla società.

Art. 82.

Chi domanda di fare una questua o colletta, a termini dell'art. 84 della legge, deve indicare le persone che avranno l'incarico di eseguirla.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ove nulla osti, rilascierà alle medesime una carta di riconoscimento.

In nessun caso le questue e collette possono farsi per mezzo di persone d'età minore o in tempo di notte per le vie pubbliche.

Art. 83.

Il passaporto per l'interno è fatto sul modello annesso in all *F*.

Non può essere accordato, senza autorizzazione del prefetto, agli ammoniti ed ai condannati alla speciale sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 84.

Il rimpatrio obbligatorio, a termini dell'art. 85 della legge, è fatto se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità.

Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso in all. *G*.

Art. 85.

Il viaggio gratuito per gli indigenti non può essere accordato in massima che a fin di rimpatrio.

Fuori dei casi accennati nell'articolo precedente e quando non trattisi d'indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai regi consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli spedali, l'autorità di pubblica sicurezza dovrà chiedere l'autorizzazione del ministero dell'interno.

Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso in all. *L*.

Art. 86.

Qualora sia da far rimpatriare un liberato dal carcere, condannato alla sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, e vi sia fondata ragione a temere che possa rendersi latitante, il ministero dell'interno potrà ordinare il suo rimpatrio per traduzione.

Art. 87.

Nel caso preveduto all'art. 90 della legge il prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto, emetterà il decreto di espulsione che sottoporrà al Ministro dell'interno.

Qualora il prefetto credesse conveniente di non ordinare la espulsione o si trattasse di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferirà al Ministro dell'interno.

Art. 88

In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'ufficio di pubblica sicurezza, interrogatolo sull'essere suo, sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio, ne riferirà subito, anche ove occorra rimetterlo all'autorità giudiziaria per qualche reato, al Ministro dell'interno.

Art. 89.

Nel decreto di espulsione saranno ricordate le disposizioni dell'art. 91 della legge.

Art. 90.

Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per la espulsione, l'autorità di pubblica sicurezza ne renderà avvertito il rispettivo console per i suoi provvedimenti o, trattandosi di cittadino d'uno Stato limitrofo, lo manderà al confine con foglio di via obbligatorio.

Art. 91.

La ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove concorre a stabilire la diffamazione, a termine del l'art. 95 della legge, solo nel caso che sia stata emessa in camera di consiglio.

Art. 92.

La cancelleria del tribunale nel giorno dopo la scadenza del termine stabilito nell'art. 107 della legge, ed, in caso di ricorso, nel giorno seguente a quello in cui le fu comunicato il rigetto del medesimo, trasmetterà una copia autentica dell'ordinanza di ammonizione all'ufficio circondariale di pubblica sicurezza da cui fu fatta la proposta.

Questo ufficio darà comunicazione della ordinanza medesima all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al comando locale dell'arma dei reali carabinieri ed al sindaco del comune.

Art. 93.

In ogni ufficio di pubblica sicurezza, così provinciale e circondariale come nelle sezioni di questura, sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, sorvegliati speciali e altri pregiudicati che hanno domicilio nella rispettiva circoscrizione, nelle forme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.

In ogni fascicolo individuale sarà tenuta una cartella biografica in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne del pregiudicato.

Dei pregiudicati minori degli anni 18, dei quali è parola negli art. 113 e seg. della legge, è tenuto un registro nominativo separato.

Art. 94.

L'ammonito che vorrà cambiare dimora, dovrà darne avviso, a termini degli art. 103 e 104 della legge, all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi.

L'autorità locale rilascierà all'ammonito una carta di riconoscimento e, quando lo creda opportuno, un foglio di via obbligatorio sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 93 della legge. Contemporaneamente segnalerà il cambiamento di dimora all'autorità di pubblica sicurezza della provincia e a quella del luogo al quale l'ammonito è diretto.

Art. 95.

L'autorità competente ad assegnare ai pregiudicati minori di anni 18 l'istituto d'emenda, a determinare la retta o la parte della retta a cui sono tenuti i parenti o i pregiudicati stessi ed a fare al presidente del tribunale la proposta per la liberazione di essi dall'istituto, a termini dei citati art. 113 e seguenti della legge, è la Direzione generale delle carceri.

Art. 96.

La carta di permanenza di cui è parola nell'art. 117 della legge, avrà la forma di un libretto tascabile e sarà legata in pelle.

Art. 97.

Il cambiamento della dimora di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza si fa con foglio di via obbligatorio, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 93 della legge.

Art. 98.

L'autorità di pubblica sicurezza potrà vietare, a termini dell'art. 28 del Codice penale, al condannato alla vigilanza speciale la residenza in luoghi determinati, a fine di tenerlo lontano, durante il tempo della vigilanza, dal luogo del commesso reato, dai danneggiati e dai loro congiunti, dai suoi complici e soci, dai testimoni che hanno deposto a suo carico e in generale da quelle località nelle quali può essere di serio pericolo alla sicurezza altrui od all'ordine pubblico.

Art. 99.

Nel prescrivere al condannato che ha ottenuto la libertà condizionale, a termini dell'art. 16 del Codice penale, le condizioni di cui è parola nel successivo art. 17, l'autorità di pubblica sicurezza si atterrà a quanto è determinato nel decreto di ammissione.

Art. 100.

In caso d'inadempimento delle condizioni a lui imposte, l'autorità di pubblica sicurezza ne riferirà al procuratore generale presso la Corte d'appello agli effetti dell'art. 17 del Codice penale, indicando quale condizione non abbia osservato e come sia avvenuta la inosservanza.

Art. 101.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione provinciale di cui è parola nell'art. 125, e della Commissione centrale di cui è parola nell'art. 127 della legge, occorre la presenza di tutti i componenti, rappresentati, al bisogno, dai funzionari che li sostituiscono in ufficio.

I componenti della Commissione centrale, che non ne fanno parte di diritto per ragione d'ufficio, sono nominati o confermati annualmente dal Ministro dell'interno, che provvederà a surrogarli in caso d'impedimento.

Art. 102.

Ogni coatto valido è obbligato al lavoro.

La mercede è devoluta per intiero a suo beneficio.

Art. 103.

Nel caso previsto al capoverso dell'art. 128 della legge, sarà provveduto momentaneamente all'alloggio ed al vitto del coatto secondo gli ordinamenti carcerari.

Non cesserà però l'obbligo del direttore della colonia o dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo assegnato al coatto di tenerlo occupato nel modo che sarà possibile.

Art. 104.

Le infrazioni di disciplina dei coatti, tra le quali è compreso il rifiuto di lavorare, sono represse dal direttore della colonia o dall'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo, a norma dell'art. 223 e seguenti del regolamento per le carceri giudiziarie, approvato col R. decreto 27 gennaio 1861.

Art. 105.

Il direttore della colonia dovrà tenere un registro nominativo ed i fascicoli risguardanti i singoli coatti.

Nel registro nominativo sono notati il nome e cognome del coatto, la data del decreto di assegnazione, la durata del domicilio coatto, la data dalla quale incomincia e la data nella quale deve finire.

Ogni fascicolo individuale conterrà una cartella biografica nella quale si annoteranno, oltre le condanne ed i pregiudizi incorsi prima dell'assegnazione, anche le condanne, pregiudizi e infrazioni disciplinari di ogni singolo coatto durante la sua dimora alla colonia.

Art. 106.

Il proscioglimento condizionato da cui è parola nell'art. 129 della legge, sarà ordinato sulla proposta del prefetto della provincia nella quale è situata la colonia, e sentito il prefetto di quella in cui il coatto riprenderà l'ordinario domicilio.

Art. 107.

Decorso il periodo del domicilio coatto, il direttore della colonia farà rimpatriare il coatto con foglio di via obbligatorio, previo avviso al prefetto che ne avvertirà il ministero dell'interno ed il prefetto della provincia nella quale il coatto ha domicilio.

Art. 108.

Il ritardo del direttore della colonia a liberare, a compiuto periodo, un coatto, è punito con pene disciplinari salve le sanzioni del codice penale.

TITOLO IV.

Disposizioni relative al servizio di anagrafe statistica.

Art. 109.

Nei comuni ove sia istituito il servizio di anagrafe statistica, di cui è parola nell'art. 141 della legge, chiunque per qualsiasi titolo si trovi investito della proprietà o della amministrazione di case, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento dichiarare all'ufficio di pubblica sicurezza a quali persone abbia affittato o, a qualsiasi titolo, concesso l'uso dei locali dello stabile.

Notificherà successivamente tutti i cambiamenti che sopraggiungessero, indicando il capo di famiglia che esce e quello che entra, nel termine di giorni cinque dall'avvenuto cambiamento.

Lo stesso obbligo spetta a coloro che prendendo in affitto a loro nome appartamenti o locali, li subaffittano ad altri.

Art. 110.

Entro gli stessi termini ogni capo di famiglia deve pure indicarne tutti i componenti e successivamente notificare i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, specificando il nome, cognome e le altre qualifiche delle persone che entrano a farne parte e di quelle che ne escono.

Quando il capo di famiglia subaffittasse ad altri una parte del suo appartamento, dovrà indicare il nome e cognome delle persone cui subaffitta e i cambiamenti successivi.

Art. 111.

Sono pure obbligati alla denuncia delle persone che accolgono nei loro stabilimenti o che ne escono, coloro che sono preposti alla direzione di convitti od ospizi di ogni genere, sì pubblici che privati.

Art. 112.

Chi ha l'obbligo delle dichiarazioni, di cui sopra, sarà anche tenuto a fornire sulle medesime tutti gli schiarimenti che gli saranno domandati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 113.

Le dichiarazioni di cui è parola negli articoli precedenti, debbono farsi direttamente all'ufficio di pubblica sicurezza locale, sopra stampati che saranno forniti dall'ufficio stesso.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 114.

Tutte le licenze, permessi, rinnovazioni, vidimazioni ed atti d'assenso, preveduti nella legge e richiesti per la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservata la legge sul bollo.

Art. 115.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 138 della legge, coll'ammenda sino a lire cinquanta o coll'arresto sino a dieci giorni.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
CRISPI.

N.B. *Stampato in carta bianca.*

N. (1) ________ ALLEG. A

AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Permesso di porto d'armi lunghe da fuoco

CONNOTATI

Statura metri......
Corporatura.......
Colorito...........
Capelli...........
Barba.............
Occhi.............
Naso..............
Bocca.............
Fronte............
Segni.............

Pagato la tassa di L....
come da quietanza del
...........188..

Firma del Titolare

Il (2) ....
del (3) ....

Autorizza

Il Signor............................
figlio di...........di condiz...........
nato a............il............18...
dimorante a (4)............................
a portare, anche per uso di caccia (*).....
....

Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza.

Dato a (5) ....18...

Il (2)

....

Bollo d'ufficio

(*) Specificare distintamente la natura delle armi lunghe da fuoco per le quali vien rilasciata la licenza, e per spingarde, archibugi, od altre armi di getto, a cavalletto o con appoggio fisso, indicare altresì il numero di queste armi.

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

N. ________

Marca da bollo

AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Permesso di porto d'armi lunghe da fuoco

CONNOTATI

Statura metri.....
Cosporatura.......
Colorito..........
Capelli...........
Barba.............
Occhi.............
Naso..............
Bocca.............
Fronte............
Segni.............

Firma del Titolare

Il............................
del............................

Autorizza

Il Signor............................
figlio di...........di condiz...........
nato a............il............18...
dimorante a............................
a portare, anche per uso di caccia.....
....

Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza.

Dato a........................18...

Il.....................

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

N. (1) ____

Bolletta N.____

dell'Ufficio d'esazione.

Il sottoscritto Ufficiale di Pubblica Sicurezza richiede al signor Ricevitore del registro e bollo in..............di riscuotere dal signor..............la tassa di L.........per concessione di permesso di portare, anche per uso di caccia, armi lunghe da fuoco.

Dato a....................... Il.......................

UFFICIO DI ______________

____

Ricevuto Lire ________ **per tassa della presente licenza,**

come da bolletta del ____________ **18**____ **N.**______

Il Ricevitore

Oltre le penalità sanzionate dalle leggi speciali, chiunque porta armi da fuoco non proibite, od esercita colle medesime la caccia, senza regolare permesso, sarà punito con multa eguale al quintuplo della tassa dovuta per la licenza di cui dovrebbe essere munito, secondo le armi delle quali è in possesso, ed incorrerà altresì nella confisca delle armi e della cacciagione.

Numero di Protocollo (6) ________

Annotazioni

Note. — (1) Numero progressivo del permesso — (2) Autorità che lo concede — (3) Provincia, Circondario o Distretto — (4) Residenza ed abitazione, via, numero, piano — (5) Data in tutte lettere — (6) Numero di protocollo degli atti relativi alla concessione — (7) Annotazioni posteriori alla concessione del permesso.

N.B. *Stampato in carta gialla.*

N. (1)______ ALLEG B

PERMESSO SPECIALE

per il porto della **rivoltella** o **pistola**

CONNOTATI	IL PREFETTO
	della Provincia di....................
Statura metri......	Veduta la dimanda di..................
Corporatura.......	Veduta la ricevuta del Ricevitore del Registro di...........................
Colorito...........	in data....................N........
Capelli............	Ritenuto che il richiedente ha giustificato di avere bisogno di andare armato di rivoltella o pistola a difesa personale
Barba............	**Autorizza**
Occhi............	Il Signor..........................
Naso.............	figlio di...............di condiz........
Bocca............	nato a...............il..........18....
Fronte...........	dimorante a......... (2)................
Segni............	a portare per difesa personale rivoltella o pistola.
Pagato la tassa di L...	**Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza.**
come da quietanza del	Dato a (3)......................18....
............188..	**IL PREFETTO**
Firma del Titolare	Bollo d'ufficio

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

*N.*______ Marca da bollo

PERMESSO SPECIALE

per il porto della **rivoltella** o **pistola**

CONNOTATI	IL PREFETTO
	della Provincia di....................
Statura metri......	Veduta la dimanda di..................
Corporatura.......	Veduta la ricevuta del Ricevitore del Registro di...........................
Colorito...........	in data....................N........
Capelli............	Ritenuto che il richiedente ha giustificato di avere bisogno di andare armato di rivoltella o pistola a difesa personale
Barba............	**Autorizza**
Occhi............	Il Signor..........................
Naso.............	figlio di...............di condiz........
Bocca............	nato a...............il..........18....
Fronte...........	dimorante a........................
Segni............	a portare per difesa personale rivoltella o pistola.
	Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza.
	Dato a.......................18....
Firma del Titolare	**IL PREFETTO**

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Il sottoscritto Ufficiale di Pubblica sicurezza richiede al signor Ricevitore del registro e bollo in..........di riscuotere dal signor..........la tassa di L..........per concessione di permesso di portare per difesa personale di rivoltella o pistola.

Dato a.............................. Il..............................

UFFICIO DI________________

____

Ricevute Lire________ per tassa della presente licenza,

come da bolletta del______________ 18____ N.______

Il Ricevitore

Numero di Protocollo (4)________

Annotazioni (5)

____

Note. — (1) Numero progressivo del permesso — (2) Residenza ed abitazione, via, numero, piano — (3) Data in tutte lettere — (4) Numero di protocollo degli atti relativi alla concessione — (5) Annotazioni posteriori alla concessione del permesso.

N.B. *Stampato in carta verde.*

N. (1)______ ALLEG. C

PERMESSO SPECIALE

per il porto del **bastone animato**

CONNOTATI	IL PREFETTO
Statura metri......	della Provincia di......................
Corporatura	Veduta la dimanda di................
Colorito	Veduta la ricevuta del Ricevitore del Registro di............................
Capelli	in data.................... N........
Barba.............	Ritenuto che il richiedente ha giustificato di avere bisogno di andare armato di bastone animato
Occhi	**Autorizza**
Naso.............	Il Signor............................
Bocca.............	figlio di............ di condiz.........
Fronte............	nato a...........il...........18....
Segni	dimorante a (2)......................
	a portare per difesa personale il bastone animato della misura prescritta.
Pagata la tassa di L....	**Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;**
come da quietanza del	Dato a (3).........................18....
.... *188*..	**IL PREFETTO**
Firma del Titolare	Bollo d'ufficio

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

*N.*______

Marca da Bollo

PERMESSO SPECIALE

per il porto del **bastone animato**

CONNOTATI	IL PREFETTO
Statura metri......	della Provincia di......................
Corporatura	Veduta la dimanda di................
Colorito	Veduta la ricevuta del Ricevitore del Registro di............................
Capelli	in data.................... N........
Barba.............	Ritenuto che il richiedente ha giustificato di avere bisogno di andare armato di bastone animato
Occhi	**Autorizza**
Naso.............	Il Signor............................
Bocca.............	figlio di............ di condiz.........
Fronte............	nato a.............il...........18....
Segni	dimorante a..........................
	a portare per difesa personale il bastone animato della misura prescritta.
	Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
	Dato a.........................18....
Firma del Titolare	**IL PREFETTO**

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Il sottoscritto Ufficiale di Pubblica sicurezza richiede al signor Ricevitore del registro e bollo in............ *di riscuotere dal signor*...................... *la tassa di L*............ *per concessione di* ***permesso di portare per difesa personale il bastone animato*** della misura prescritta.

Dato a.......................... Il..........................

UFFICIO DI ________________

Ricevute Lire ______ **per tassa della presente licenza, come da bolletta del** ____________ **18**___ **N.**______

Il Ricevitore

La lunghezza della lama del bastone animato non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri (art. 16 della legge di p. s. 30 giugno 1889).

Numero di Protocollo (4) ________

Annotazioni (5)

Note. — (1) Numero progressivo del permesso — (2) Residenza ed abitazione, via, numero, piano — (3) Data in tutte lettere — (4) Numero di protocollo degli atti relativi alla concessione — (5) Annotazioni posteriori alla concessione del permesso.

N.B. *Stampato in carta turchina.*

N. (1)________ ALLEG. D

AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Permesso di porto d'**armi lunghe da fuoco**

per le Guardie particolari giurate ed approvate di custodia alle proprietà dei comuni, corpi morali e privati.

CONNOTATI

Statura metri......

Corporatura.......

Colorito..........

Capelli............

Barba.............

Occhi.............

Naso..............

Bocca.............

Fronte............

Segni.............

Pagata la tassa di L:...

come da quietanza del

.... *188..*

Firma del Titolare

Il (2)..............................

del (3)..............................

Autorizza

La Guardia particolare................

figlio di.... .... di condiz..........

nato a...........il...........18.....

dimorante a (4)........................

a portare armi lunghe da fuoco non proibite per esclusiva difesa personale.

Questo permesso vale in tutto il Regno per un anno dalla sua data, non dà diritto a cacciare, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Data a (5)...................18......

Il (2)

....

Bollo d'ufficio

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

*N.*________

Marca da Bollo

AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Permesso di porto d'**armi lunghe da fuoco**

per le Guardie particolari giurate ed approvate di custodia alle proprietà dei comuni, corpi morali e privati.

CONNOTATI

Statura metri......

Corporatura.......

Colorito..........

Capelli...........

Barba.............

Occhi.............

Naso..............

Bocca.............

Fronte............

Segni.............

Firma del Titolare

Il..................................

del..................................

Autorizza

La Guardia particolare................

figlio di............di condiz..........

nato a...........il...........18.....

dimorante a..........................

a portare armi lunghe da fuoco non proibite per esclusiva difesa personale.

Questo permesso vale in tutto il Regno per un anno dalla sua data, non dà diritto a cacciare, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Data a.....................18......

Il.................

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

N. (1).......

Bolletta N.......

dell'Ufficio di esazione

Il sottoscritto Ufficiale di Pubblica sicurezza richiede al signor Ricevitore del registro e bollo in..............di riscuotere dalla guardia particolare.............la tassa di L.........per concessione di permesso di portare armi lunghe da fuoco *per esclusiva difesa personale.*

Dato a.......................

Il...................

UFFICIO DI ____________

Ricevute Lire ______ per tassa della presente licenza,

come da bolletta del ____________ 18___ N.____

Il Ricevitore

Oltre le penalità sanzionate dalle leggi speciali, chiunque porta armi da fuoco non proibite, od esercita colle medesime la caccia, senza regolare permesso, sarà punito con multa eguale al quintuplo della tassa dovuta per la licenza di cui dovrebbe essere munito, secondo le armi delle quali è in possesso, ed incorrerà altresì nella confisca delle armi e della cacciagione.

Numero di Protocollo (6) ______

Annotazioni (7)

Note. — (1) Numero progressivo del permesso — (2) Autorità che lo concede — (3) Provincia, Circondario o Distretto — (4) Residenza ed abitazione, via, numero, piano — (5) Data in tutte lettere — (6) Numero di protocollo degli atti relativi alla concessione — (7) Annotazioni posteriori alla concessione del permesso.

ALLEG. E

PROVINCIA di............

Circondario di...........

Data a.............*addì*............*18*...

NUMERO........

Licenza a...........................

figlio di.............nativo di.............

domiciliato a...............................

di esercitare (2)..........................

nel comune di..............via...........

porta N.........casa......................

sotto le condizioni risultanti dalla licenza.

Pagato l'importo del bollo in Cent.....

(1) Il Prefetto, Sottoprefetto o Questore.

(2) Si indichi se albergo, trattoria, locanda, caffè sala da bigliardo, ecc.

AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA — ESERCIZI PUBBLICI

BOLLO STRAORDINARIO
o
V.° PER BOLLO

Provincia

di................

Circondario

di......................

NUMERO.....

ESERCIZI PUBBLICI

Pagati per la tassa di bollo

Cent.......

IL (1)...............................

Veduti gli articoli 50 e 51 del testo 30 giugno 1889 della legge di pubblica sicurezza;

Veduto il voto della Giunta municipale di.......................

Dà licenza a..

figlio di.........................nativo di......................

per l'esercizio di (2)..

nel comune di......................via..........................

sotto l'insegna...

mediante l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e municipali.

La presente licenza vale fino al 31 dicembre 18...

Dato a.....................*addì*.....................18...

IL (1)......................

N. D'ORDINE....

ALLEGATO F

Provincia................

Circondario di................

Comune di...........

Passaporto per l'interno rilasciato a.....

[illegible]...

figlio del...

nativo di.............circondario di............

provincia di.............professione............

CONNOTATI

Età.................	Bocca..................
Statura..............	Mento...................
Capelli...............	Barba..................
Fronte...............	Viso....................
Sopracciglia..........	Colorito................
Ciglia................	Corporatura............
Occhi................	Marche particolari......
Naso.................	....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

....

Dato a.............*addì*............18.....

(1) Firma dell'Autorità.

PASSAPORTO PER L'INTERNO

BOLLO STRAORDINARIO

O

V.° PER IL BOLLO

PROVINCIA

di...................

COMUNE

di..........................

N. D'ORDINE.......

Vale per un anno

CONNOTATI

Età............	Bocca...........
Statura..........	Mento...........
Capelli...........	Barba...........
Fronte..........	Viso.............
Sopracciglia......	Colorito..........
Ciglia...........	Corporatura......
Occhi...........	Marche particolari:
Naso............	....

FIRMA DEL TITOLARE

....

PASSAPORTO PER L'INTERNO

Il Sindaco del comune di.........................
circondario di.................provincia di...........
rilascia il presente passaporto valevole per l'interno del
Regno a...
figlio del..
nativo di..................circondario di............
provincia di...................d'anni...................
di professione..............i cui contrassegni personali
sono contro indicati.

Dato a.............*addì*.............18....

(1)..................

Timbro d'ufficio

Alleg. G

Provincia di............

Circondario di....................

Numero........

Foglio di via (1).................... al nominato.........nativo di.......... circond. di...........provincia di........ figlio di..........residente a............ circond. di..........provincia di......... proveniente da............cui fu ordinato trasferirsi a.........circond. di.......... provincia di..............e di presentarsi al...............entro giorni..........

Contrassegni

Età...............
Statura...........
Capelli............
Fronte............
Sopraciglia........
Ciglia............
Occhi............
Naso..............
Bocca............
Barba............
Mento............
Viso..............
Colorito...........
Corporatura.......
Condizione.........
Marche particolari
....

(2)

....

Rilasciato addì

....

Firma del latore

....

(1) Si noterà se con o senza indennità di via e mezzi di trasporto.
(2) S'indicherà se ozioso, o vagabondo, o mendicante, o ammonito, o condannato alla speciale vigilanza della pubblica sicurezza, o se uscito da stabilimento di pena e quale, o rilasciato dal domicilio obbligatorio.
(3) Firma dell'Autorità che rilascia il foglio di via.

Amministrazione di sicurezza pubblica — Foglio di via illimitato

PROVINCIA

di..................

CIRCONDARIO

di.....................

N.........

CONTRASSEGNI

Età......................
Statura..................
Capelli...................
Fronte...................
Sopracciglia..............
Ciglia....................
Occhi....................
Naso.....................
Bocca....................
Mento....................
Barba....................
Viso.....................
Colorito..................
Corporatura..............
Condizione...............
Marche particolari........

Firma del latore

....

AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA

FOGLIO DI VIA(1)................

Il nominato..........nativo di....... circondario di........provincia di....... figlio di............residente a......... circondario di........provincia di....... ha ordine di trasferirsi a............... circondario di........provincia di....... passando per.....e di presentarsi al..... ....entro giorni.....cui dovrà rimettere il presente.

A termini della legge se il latore si scosta dallo stradale sovra designato, e nel termine prefisso non si presenta all'autorità cui fu diretto, sarà tradotto innanzi all'Autorità giudiziaria pel prescritto procedimento.

Constando che il latore si trovi sprovveduto dei necessari mezzi di sussistenza lungo il viaggio, o che abbisogni per il suo stato fisico di mezzi di trasporto, s'invitano le amministrazioni comunali dei luoghi, pei quali deve transitare, a somministrarglieli a mente delle vigenti disposizioni.

Rilasciato a.......addì.......18....

Timbro d'ufficio

(3)..............

COMUNE DI..........

Visto addì............18....

pagato il sussidio in Lire.......

sino al comune di.............

e fornito il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

....

COMUNE DI..........

Visto addì............18....

pagato il sussidio in Lire.......

sino al comune di.............

e fornito il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

....

ALLEG. L

Provincia di............

Circondario di....................

NUMERO........

Foglio di via per rimpatrio gratuito all'indigente.......................... nativo di...........circondario di...... ....provincia di.............. figlio di..............residente a...... ....circondario di............... provincia di............ il quale si trasferisce a................circondario di ....provincia di........... con (1)...............................

Contrassegni

Contrassegni	(2)
Età...............	....
Statura	
Capelli	Rilasciato a........
Fronte	
Sopraciglia	addì ....
Ciglia.............	
Occhi	
Naso.............	
Bocca............	
Barba............	
Mento............	
Viso	
Colorito..........	
Corporatura	
Condizione........	
Marche particolari	

Firma del latore

....

(1) Indicare il numero dei componenti la famiglia che viaggia col suo capo.
(2) Firma dell'Autorità che rilascia il foglio di via.

Amministrazione di sicurezza pubblica — Foglio di via per rimpatrio gratuito

PROVINCIA

di.................

CIRCONDARIO

di......................

N........

CONTRASSEGNI

Età.......................
Statura..................
Capelli...................
Fronte...................
Sopracciglia...............
Ciglia....................
Occhi....................
Naso.....................
Bocca....................
Mento....................
Barba....................
Viso.....................
Colorito.................
Corporatura..............
Condizione...............
Marche particolari........

Firma del latore

....

AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA

FOGLIO DI VIA per rimpatrio di indigenti

L'indigente........................
nativo di.............................
circondario di ....
provincia di ....
figlio di ....
residente a ....
circondario di.........................
provincia di ....
si trasferisce a ....
circondario di ....
provincia di..........................
con (1)...............................

Rilasciato a.......addì.......18....

Timbro d'ufficio

(2)..............

COMUNE di.............

Visto addì............18....
pagato il sussidio in Lire.......
sino al comune di.............
e fornito il mezzo di trasporto.

IL SINDACO

....

COMUNE di..............

Visto addì............18....
pagato il sussidio in Lire.......
sino al comune di.............
e fornito il mezzo di trasporto.

IL SINDACO

....

Il Numero 6520 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1886, N. 2011 p. s. col quale fu costituita in Corpo morale la Scuola pubblica di agricoltura Pastori, in Brescia, e ne fu approvato lo statuto;

Considerato che per accordi intervenuti fra la Commissione amministratrice della Scuola anzidetta ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la R. Scuola pratica di agricoltura di Brescia, funzionerà quale sezione tecnica della Scuola agraria Pastori anzidetta;

Veduto il Nostro decreto 13 dicembre 1888 n. 5870 con cui fu approvato il regolamento organico e disciplinare della R. scuola pratica di agricoltura in Brescia;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Scuola pratica di agricoltura in Brescia assumerà la denominazione di R. Scuola pratica di agricoltura Pastori.

Art. 2.

Alle disposizioni contenute nel regolamento organico e disciplinare approvato col Nostro decreto 13 dicembre 1888 sopra citato, sono fatte le aggiunte e modificazioni seguenti:

a) Nel Comitato amministrativo della Scuola di cui all'art. 5 del regolamento anzidetto sono aggiunti tre componenti della Commissione amministratrice della Scuola agraria Pastori.

b) Il direttore della scuola è preposto anche al governo didattico e tecnico della sezione pratica di Orzivecchi.

c) Il limite massimo della età per l'ammissione degli alunni è fissato fino agli anni 19.

d) Gli alunni della scuola non potranno conseguire la licenza se dopo avere regolarmente compiuto il corso triennale non abbiano frequentato il corso semestrale di pratica amministrativa e rurale presso la sezione pratica di Orzivecchi.

Art. 3.

La Commissione amministratrice della scuola agraria Pastori, coi fondi del Lascito contribuirà, con l'annua somma di lire 6000, nelle maggiori spese di insegnamento della R. scuola pratica di agricoltura Pastori in Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio;

Veduto il Regio decreto in data 28 luglio 1889, col quale il comune di Diano Marina fu autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12, 13, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892, (serie 3ª) pel miglioramento igienico dell'abitato;

Veduti gli articoli 17 della legge stessa, e 20 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, N. 3003; (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Giunta speciale di Sanità instituita in Diano Marina, giusta le succitate disposizioni di legge, sarà composta come segue:

1. Filippi avv. Giovanni Battista, pretore, presidente;
2. Salvo cav. avv. Maurizio, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Oneglia;
3. D'Arcais avv. Damiano, segretario di Prefettura;
4. Cantoni Giuseppe, ingegnere del Genio civile;
5. Mantica dott. Giovanni, medico;
6. Ruggero dott. Clemente, chimico farmacista;
7. Un consigliere provinciale da nominarsi dal Consiglio provinciale di Porto Maurizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1889.

UMBERTO.

Crispi.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Con decreto del Ministro del Tesoro, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 30 novembre 1889, il notaio signor Giuseppe Staccione, fu Giorgio, residente a Torino, è accreditato presso l'Intendenza di finanza di quella provincia per la autenticazioni delle firme nelle dichiarazioni di consenso permesse dalle leggi e regolamenti in vigore per l'Amministrazione del Debito pubblico.

Roma, addì 30 novembre 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 725285 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 80, al nome di Pasero Cesarina, Romeo, Lorenzo, Giulietta e *Vittorio* fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Pasero Antonio, domiciliati a Buriasco (Torino), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pasero Cesarina, Romeo, Lorenzo, Giulietta e *Spirito-Vittorio* fu Giovanni ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 749662 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 70 al nome di Di Lorenzo Stefano, Salvatore e *Francesco-Paolo* fu Antonino, minori, sotto la tutela di Rocco De Majo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Lorenzo Stefano, Salvatore e *Francesca-Paola* fu Antonino, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state fatte opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 799980 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 20 al nome di Di Martino Serafina fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Anna Domenica Pio, domiciliata in Villa Ripa (Teramo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Francesco Serafina fu Francesco, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA IN ROMA

A termini dell'art. 7 dello Statuto della R Accademia di Santa Cecilia, sono stati nominati soci distinti dell'Accadamia stessa, i signori:

Sismondo Enrichetta, pianista.
Consolo Ernesto, id.
Mengarini Emma, id.
Rodriguez Concetta, id.
Butti Elvira, id.
Bobbio Ginevra, id.
Nainer Giuseppina, id.
Battistini Tullio, compositore.
Bassini Aleardo, id.
Zuccani Giovanni, id.
Reali Giuseppe, violinista.
Claudi Luigi, id.
Marengo Ettore, id.
Torelli Enrico, violoncellista.

CONCORSI

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

a dieci posti di studio della Fondazione Rolli

(Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1877, N. 1717 (Serie 2ª).

È aperto il concorso, per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a *otto* premii della Fondazione Rolli, di *lire mille* ciascuno.

Sei dei suddetti premi sono assegnati, uno per ciascuno dei sei anni di studio, agli studenti che hanno compiuto i relativi corsi annuali, e *due*, non aggiudicati nel precedente anno, vengono ora, a termini dell'art. 20 del citato regolamento, assegnati agli studenti che hanno compiuto il 5° anno.

Art. 1. Sono ammessi al concorso gli studenti, inscritti nell'anno scolastico 1888-89, che documenteranno, con regolari attestati, da rilasciarsi nelle forme prescritte dai regolamenti universitari.

a) *di essere inscritti in questa Università ai corsi di Medicina e Chirurgia ;*

b) *di avere con diligenza frequentate nella stessa Università le lezioni dell'anno per il quale lo studente può concorrere.*

Art. 2. Le istanze per ammissione al concorso, (*in carta bollata da cent. 50*) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al Rettore dell'Università, non più tardi delle ore 12 merid. del giorno 20 dicembre p. v.

Art 3. Il concorso consisterà in prove scritte, orali e pratiche, sulle seguenti materie :

Sull'*Anatomia umana*, limitatamente a quella parte che è stata insegnata nel suddetto anno scolastico, per gli studenti che hanno compiuto il 1° anno.

Sulla *Istologia e Fisiologia generale*, per quelli che hanno compiuto il 2° anno.

Sulla *Patologia generale* sulla *Materia medica* e *Terapia generale* e sulla *Igiene*, per quelli che hanno compiuto il 3° anno.

Sulla *Medicina legale*, sulla *Patologia speciale medica*, sulla *Patologia speciale chirurgica* e sulle *Istituzioni di Anatomia patologica*, per quelli che hanno compiuto il 4° anno.

Sulla *Clinica medica*, sulla *Clinica chirurgica* e sulla *Medicina operatoria*, per quelli che hanno compiuto il 5° anno

Sulla *Clinica ostetrica*, sulla *Clinica dermosifilopatica* e sulla *Clinica oftalmoiatrica*, per quelli che hanno compiuto il 6° anno.

Art. 4. I premi rimarranno aggiudicati a coloro che nelle prove di esame otterranno il maggior numero di voti; però, per conseguire il premio, si dovranno riportare non meno di ottanta voti su cento

Con altro avviso saranno indicati i giorni, ne' quali avranno luogo gli esperimenti.

Roma, 25 novembre 1889.

Il Rettore: V. CERRUTI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 2 dicembre 1889

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 766, 1
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 49
Vento a mezzodì . . . . . NW. fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado massimo = 8°, 2, minimo = 2°, 9.
Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 2 dicembre 1889.

Europa pressione leggermente bassa Mar Nero, generalmente elevata altrove. Parigi, Baviera Pietroburgo 775, Costantinopoli 759.

Italia 24 ore: barometro notevolmente salito, specie Nord centro, venti generalmente forti settentrionali Nord, quarto quadrante altrove,

nevicate medio basso Appennino, diverse pioggie Italia inferiore. Brinate gelate Nord centro; mare agitato. Stamane cielo coperto nevoso molte stazioni versante adriatico, sereno poco coperto altrove; venti settentrionali freschi forti costa adriatica; barometro 768 Nord, 765 Palermo, Agnone, Budapest, 763 Sud Adriatico.

Probabilità: venti freschi, abbastanza forti settentrionali, cielo nuvoloso con qualche pioggia nevicata versante Adriatico, generalmente sereno altrove, brinate gelate continente, mare agitato, molto agitato costa Adriatica.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 2 dicembre 1889.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 3 e 1[2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

Accordansi congedi ai senatori Corsini, Zerbi, Secco, Berretta.

MANZONI dice che pur troppo il male che affligge il senatore Berretta è grave.

Prega il presidente di voler mandare per informazioni.

PRESIDENTE sarà fatto come il senatore Manzoni propone. Alla Presidenza non era giunta notizia della gravità delle condizioni di salute del senatore Berretta. Giova sperare che le nuove notizie saranno migliori.

Decreto di nomina di regio commissario.

Si dà lettura del decreto reale con cui il sotto-segretario di Stato del Ministero dell'Interno, S. E Fortis, viene nominato commissario regio per la discussione in Senato del progetto di legge: « Ordinamento della giustizia amministrativa ».

Discussione del progetto di legge: « Ordinamento della giustizia amministrativa » (N. 1).

VERGA, segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori inscritti, la discussione generale è chiusa e si passa a quella degli articoli.

Gli articoli da 1 a 15 sono approvati senza discussione.

L'art. 16 tratta di ciò che debba contenere la decisione quando si tratti di quistioni di incompetenza della autorità amministrativa ed è così concepito:

Art. 16.

La decisione deve contenere:

1. il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;
2. il tenore delle domande;
3. i motivi in fatto e in diritto;
4. il dispositivo;
5. la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;
6. la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata;

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese di giudizio.

Quando concorrano giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L'onorario di avvocato o procuratore repetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di lire 100 per ciascuna decisione.

All'ultimo capoverso di questo articolo il senatore Ferraris propone il seguente emendamento:

« Nella liquidazione delle spese non potrà mai esser compreso alcun onorario di patrocinatore, nè di procuratore speciale ».

FERRARIS svolge il suo emendamento. Crede che l'indole della giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa richieda la modificazione proposta; così si argomenta dalla legge regolatrice della giurisdizione della quarta sezione del Consiglio di Stato; il primo comma dell'art. 10 del progetto mostra la minore importanza del patrocinio legale; sarebbe ingiusto lo accollare spese in un argomento in cui a favore del condannato vi è gia un provvedimento dell'autorità amministrativa; chi vuole una difesa speciale, la paghi.

COSTA, relatore, non consente all'emendamento.

L'ultimo capoverso dell'art. 16 fissa un limite che da il mezzo ad un'onesta e poco costosa difesa; essendo riconosciuto il diritto di valersi di un legale, è giusto che chi si vale di questo diritto e vince non subisca le spese della difesa, come sarebbe ingiusto che chi non può difendersi da solo stesse peggio di chi lo può.

FERRARIS insiste sugli argomenti già addotti ai quali, secondo cui, il relatore non ha risposto. Vuole che la questione sia risolta dalla legge e non dal regolamento cui accenna l'art. 22 del progetto.

È fuori luogo l'incitamento a ricorrere alla difesa di un legale che è dato dall'ultimo capoverso dell'art. 16.

Il limite di lire cento non è, se mai, sufficiente

Si tratta di questioni che versano tutte sul fatto e non hanno quindi necessità dell'opera del legale.

Di più è sempre lecito il ricorso al Consiglio di Stato.

FORTIS, commissario regio. Il Governo è perfettamente d'accordo col relatore della Commissione. Pargli che sia già molto limitare il compenso per la difesa a cento lire. Così come gli pare giusto che la parte soccombente rifonda l'avversaria nelle spese.

Non è il caso di interpretare altre leggi, ma solo di vedere se la disposizione che si propone sia giusta Questo egli crede, epperò prega il Senato a non accogliere l'emendamento del senatore Ferraris.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del senatore Ferraris, che è respinto.

Approvasi l'art. 16 secondo il testo del progetto.

Gli articoli 17 e 18 seguenti sono concepiti così:

Art. 17.

E' ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di lire 100 che è devoluta all'erario in caso di rigetto della domanda.

E' dispensata dal deposito l'Amministrazione.

Art. 18.

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art 497 del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE legge gli articoli seguenti che sono dal senatore Ferraris proposti in sostituzione dei detti articoli:

Art. 17.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa possono essere rivocate sull'istanza della parte:

1° se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2° se la decisione sia l'effetto di documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa.

Art. 18.

Alle dimande di revocazione delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono applicabili, per quanto vi si possono riferire, le disposizioni degli articoli 495 a 509 del Codice di procedura civile.

Dà poi la parola al senatore Ferraris per svolgerli.

FERRARIS svolge il suo emendamento. Esprime una sua profonda convinzione: mancano, secondo lui, le ragioni giuridiche cui si appoggia il rimedio straordinario della revocazione; è sufficiente e necessario ammettere due dei cinque mezzi ammessi dal Codice di proc. civ.e; lo ammetterli tutti crea contraddizioni e complicazioni.

COSTA, relatore, dice che la natura dei mezzi concessi per impugnare le decisioni delle Giunte, rende necessario il giudizio di revocazione, visto che manca un giudizio d'appello in merito.

Le esclusioni proposte non sono giustificate.

Dimostra come invece sia giustificato il comprendere anche i casi di rinvenimento di documenti, contrarietà di giudicati, errore di fatto e ciò, specie per il carattere della giustizia amministrativa che tocca interessi pubblici.

FERRARIS ritira l'emendamento.

Approvansi gli articoli 17 e 18 come sono proposti dall'Ufficio centrale, aggiungendosi al 1° capoverso dell'art. 18 il n. 1, ai numeri 2 e 3 dell'art. 494 Cod. di proc. civ. richiamati dal detto capoverso.

AURITI propone una semplice modificazione di forma all'art. 19 per rimuovere possibili equivoci e togliere un'apparenza di antinomia.

COSTA, relatore, ritiene opportuna l'aggiunta proposta.

L'art. 19 è approvato coll'emendamento proposto dall'on. Auriti per cui nel primo comma dopo le parole « Consiglio di Stato » si aggiungono le seguenti: « per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere non compresi nella legge del 31 marzo 1877, n. 3761 e per violazione di legge ».

Si approvano quindi, senza modificazione, tutti gli altri articoli.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto discusso ed approvato.

CELESIA, segretario, fa l'appello per la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE dichiara nulla la votazione per mancanza di numero legale.

Domani alle ore 3 pom. il Senato terrà seduta per rinnovarla.

La seduta è levata alle ore 6 e 30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 2 dicembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30 pom.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Clementi, con la quale, in omaggio al voto della Camera ritira le sue dimissioni.

Comunica inoltre un telegramma del signor Umberto Loreta col quale ringrazia per le condoglianze fatte dalla Camera alla sua famiglia per la morte del deputato Loreta.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, presenta un disegno di legge per le scuole di arti e mestieri.

Chiede poi che i due disegni di legge relativi al vagantivo nelle provincie venete e di Mantova ed ai consorzi di irrigazione siano trasmessi alle stesse Commissioni che già li avevano in esame nella passata Sessione.

(Così è stabilito).

BERTOLÉ-VIALE, ministro della guerra, presenta e chiede che siano inviati alla Commissione del bilancio i seguenti disegni di legge:

1° Spesa straordinaria di lire 17,500,000, da inscriversi nel bilancio 1890-91, per provvista di nuova polvere da fucile e costruzione di un nuovo polverificio;

2° Spesa straordinaria di lire 10,600,000, da inscriversi nel bilancio 1889-90, in prosecuzione dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 per la difesa dello Stato.

3° Iscrizione di lire 3,000,000 sul capitolo 38 del bilancio della guerra 1889-90 per il pagamento dei premi d'arruolamento dovuti ai militari del corpo speciale d'Africa.

4° Autorizzazione del pagamento di lire 540,000 alla ditta Minneci in seguito a transazione fatta con la ditta stessa già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia dal 1839 al 1862.

(La Camera accoglie la domanda del ministro).

FINALI, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per la costituzione del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate e chiede che sia ripreso allo stato di relazione.

(La Camera approva).

Presenta inoltre la relazione sui lavori del Tevere eseguiti nel 1888.

BRIN, ministro della marina, presenta due disegni di legge per l'acquisto di munizioni di nuovo tipo (lire 1,500,000) e di carbon fossile (lire 3,500,000), e chiede siano rimessi alla Commissione del bilancio.

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo sesto:

« Il presidente ed i membri della Congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno.

« Il presidente dura in carica un quadriennio ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno ».

FLORENZANO, considerando che si tratta di un mandato di altissima fiducia, che in altri articoli la legge consacra la responsabilità degli amministratori e che numerose Congregazioni di carità, non ostante il sindacato della pubblica opinione, dovettero essere sciolte per malversazione, vorrebbe che, o si dichiarassero eleggibili soltanto quelli che pagano una determinata imposta, o si imponesse una cauzione agli eletti, o, com'egli stimerebbe meglio, si affidasse al Consiglio comunale soltanto la nomina di una metà dei membri della Congregazione lasciando l'altra metà alla scelta del Governo.

Propone quindi che si soprassieda alla votazione di questo articolo, confidando che la Commissione ed il Governo stesso ravviseranno la necessità di proporne una dizione che assicuri l'incolumità del patrimonio del povero.

DI SANT'ONOFRIO, sebbene favorevole al disegno di legge, non può approvarne l'articolo sesto, che porrebbe le Congregazioni in balìa dei partiti politici, e desidererebbe che almeno i presidenti di esse venissero eletti fuori del Consiglio comunale.

Si unisce quindi alla domanda di differimento fatta dall'on. Florenzano.

NOCITO nota che l'articolo sesto non muta sostanzialmente, quanto alle Congregazioni di carità, lo stato attuale di fatto; e ad ogni modo non sa comprendere perchè l'elemento elettivo debba essere escluso da questi istituti, quando l'elemento medesimo è la base fondamentale di tutto il nostro sistema amministrativo.

LUCHINI O., relatore, risponde all'on. Di Sant'Onofrio essere certamente desiderabile che gli amministratori del patrimonio dei poveri siano scelti fuori dai Consigli municipali, ma che non è possibile affermare questo desiderio in una disposizione di legge. Aggiunge che, colla proposta dell'on. Boneschi di rendere incompatibile l'ufficio di sindaco con quello di membro della Congregazione di carità, molti inconvenienti vengono ad essere eliminati.

Risponde poi alle osservazioni dell'onorevole Chimirri, dimostrando come, con le disposizioni escogitate nel disegno di legge, si provveda a togliere di mezzo gli inconvenienti che si potevano deplorare in passato quanto all'amministrazione delle Congregazioni di carità. E all'onorevole Florenzano che non si può stabilire *a priori* l'incapacità ad amministrare di alcuni cittadini soltanto perchè nulla posseggono, e specie all'indomani di una legge che stabiliva il criterio opposto.

Crederebbe pericoloso affidare ai pretori l'incarico di membri delle Congregazioni di carità; nè potrebbe accettare che fossero chiamati di diritto i parroci a farne parte sia per evitare una contraddizione col diritto pubblico nostro, sia perchè la chiesa cattolica, istituzione eminentemente politica, mira a sostituire la sua autorità a quella dello Stato che ha legittimo diritto di difendersi. E d'altronde aggiunge che l'esclusione del clero dall'amministrazione dei luoghi pii è tradizionale in Italia

Per queste ragioni prega la Camera di approvare senz'altro l'articolo sesto come è proposto dalla Commissione

CRISPI, presidente del Consiglio, nota che gli onorevoli Floren-

zano e Di Sant'Onofrio non hanno presentato proposte concrete: e perciò respinge la domanda di differire la discussione dell'articolo sesto.

Non disconosce che inconvenienti di varia natura siano avvenuti nell'amministrazione delle Opere pie; ma ritiene che la legge in discussione sia tale da provvedere a siffatti inconvenienti se dovessero riprodursi. Crede quindi che convenga confidare nel buon senso e nell'interesse dei Consigli comunali ed approvare l'articolo sesto il quale nulla innova sulle precedenti disposizioni.

FLORENZANO non insiste nella proposta sospensiva.

CHIMIRRI nota che le cautele introdotte nel disegno di legge non condurranno mai alla reintegrazione del danno che i beni affidati alle Congregazioni di carità possano per avventura risentire per errore o per colpa degli amministratori; specialmente ora che quest'ufficio sarà più accessibile ed acquisterà maggiore importanza.

Si riserva poi di combattere all'art. 11 le incompatibilità dei ministri dei culti ritenendo falsa politica quella d'inimicare il basso clero allo Stato italiano.

BONASI per debito di coscienza deve associarsi alle osservazioni degli oratori precedenti. Non crede che nel nuovo disegno di legge la responsabilità sia organizzata in maniera che possa riuscire efficace. Cita il caso della Congregazione di carità di Casale, dalla quale dipendeva un Monte di pietà ed una Cassa di risparmio, il tesoriere della quale, per trascuranza degli amministratori, potè fare un vuoto di cassa di due milioni e mezzo a carico dei librettisti. Or questa volta poterono i librettisti truffati essere rimborsati dagli amministratori negligenti, ma sarebbe opportuno che ciò avvenisse sempre.

Perchè intanto fosse così organizzata la responsabilità pecuniaria dei membri delle Congregazioni bisognerebbe presentare e discutere proposte concrete; desidera perciò che sia rinviata la discussione dell'art. sesto.

LA PORTA, della Commissione, avrebbe compreso che gli onorevoli Chimirri e Bonasi avessero proposto un elettorato diverso da quello amministrativo per riformare le Congregazioni di carità; avrebbe compreso che si domandassero condizioni diverse di elettorato e di eleggibilità, ma non sa capire come non si attacchi il sistema elettorale, mentre poi si domandano maggiori garanzie. Ma domanda quali sono le garanzie che si chiedono ai consiglieri comunali, ai membri delle Giunte, ai sindaci, che pur amministrano interessi gravissimi.

Non approva nel presente momento politico, l'ammissione del parroco nella Congregazione di carità, nè divide i timori dell'on. Bonasi sulla insufficiente responsabilità dei membri di questa Giunta.

Prega quindi la Camera di approvare senz'altro l'articolo sesto.

CRISPI, presidente del Consiglio. Ha già risposto agli argomenti addotti dagli onorevoli Chimirri e Florenzano; l'on. Bonasi non ha apportato argomenti nuovi, solo ha chiesto d'indugiare perchè si studi ancora, ma risponde che l'argomento è stato già studiato da ventott'anni; crede quindi che qualunque altro indugio sarebbe dannoso.

Si domandano responsabilità più precise, ma quale responsabilità ha la Camera dei deputati, che pure è un corpo ben più importante delle Congregazioni di carità, quale garanzia pecuniaria offrono i suoi membri? come i consigli comunali sono responsabili davanti la pubblica opinione, così lo saranno le Congregazioni di carità, che da esse emanano.

FLORENZANO insiste nei suoi argomenti; dimostra che giuridicamente è nulla la responsabilità dei membri delle Congregazioni di carità. E' vero che la Commissione d'inchiesta non censurò nulla sullo elettorato delle Congregazioni di carità; ma allora queste non disponevano di molti fondi, e vero pure che i deputati non prestano cauzione pecuniaria, ma essi sono cinquecento, non quattro, e non amministrano patrimoni.

Insiste nel domandare il rinvio dell'articolo sesto.

PRESIDENTE pone a partito la proposta sospensiva degli onorevoli Bonasi e Florenzano.

(Non è approvata.)

PRESIDENTE pone a partito l'articolo sesto.

(È approvato ed è pure approvato l'articolo settimo).

FLORENZANO parla sull'articolo ottavo, mette in chiaro la gravità del carico, che esso addossa alla Congregazione di carità; vorrebbe perciò qualche frase nell'articolo che precisi come questo carico debba sempre essere misurato secondo le forze della stessa.

LUCHINI O., relatore, risponde che l'articolo 8 non è in contraddizione, ma in armonia con la legge di pubblica sicurezza; del resto la Congregazione di carità non è obbligata dall'articolo a provvedere ai ciechi, ai sordomuti ed a simili sventurati che *provvisoriamente*.

FLORENZANO insiste nelle osservazioni fatte, e domanda espressamente che si determini un limite all'obbligo che per quest'articolo si impone alle Congregazioni di carità.

LUCHINI O., relatore, mantiene l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

DI SAN GIULIANO vorrebbe che alla fine dell'articolo 8 si aggiungessero le parole « nei casi di urgenza; » così il carico sul bilancio delle Congregazioni di carità sarebbe contenuto dentro giusti confini.

Crede che anche l'onorevole Florenzano potrebbe accettare la sua proposta.

LUCHINI O., relatore, accetta a nome della Commissione l'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano.

FLORENZANO accetta anch'egli questo emendamento.

(Approvansi l'articolo 8, così modificato, e quindi gli articoli 9 e 10).

BONESCHI dà ragione del suo emendamento all'art. 11 che tende a rendere incompatibili gli uffici di sindaco e di membro della Congregazione di carità del comune.

LUCHINI, relatore, e CRISPI, presidente del Consiglio, accettano l'aggiunta dell'on. Boneschi.

DI SAN GIULIANO. Poichè Commissione e Governo accettano la proposta dell'on. Boneschi, gli sembra che la incompatibilità dovrebbe essere estesa anche agli assessori.

(Sono approvati i commi *a*, *b*, *c*, *d*).

BONASI non intende per quale ragione si vogliano escludere le donne dalle Congregazioni di carità.

Dimostra come la donna sia non meno ma forse più adatta dell'uomo agli uffici che deve esercitare la Congregazione di Carità: la sua esclusione sarebbe ingiusta e dannosa. Egli propone dunque che nel capoverso « agli ecclesiastici e ministri di culti, ecc., » siano soppresse le parole: *e le donne;* e che nel capoverso successivo invece che *Gli uni e le altre* si dica *Essi*.

Confida che il suo emendamento sarà accettato dal Governo se non dalla maggioranza della Commissione.

Egli trova eccessiva e pericolosa la tendenza a stabilire sempre nuove incompatibilità, ed avrebbe combattuto la esclusione degli ecclesiastici dalle Congregazioni, se non avesse sentito, che un emendamento in questo senso proporrà l'on. Chimirri anche a nome di altri deputati.

SIACCI, domanda all'onorevole relatore spiegazioni intorno all'efficacia di una disposizione dell'articolo 5 che è richiamata in questo articolo 11.

LUCHINI O., relatore, spiega le ragioni che indussero la Commissione a proporre che il benefattore fosse ammesso nella Congregazione di carità soltanto per la gestione della liberalità da lui fatta.

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

Annunzia che l'on. Baccarini gli ha rivolto una lettera per dare le sue dimissioni da componente la Commissione del bilancio, e che in sostituzione dell'on. Guicciardini egli ha chiamato l'on. Nocito a far parte della Giunta delle elezioni.

La seduta termina alle 5,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 1 — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che il conte Herbert di Bismarck è partito per Friedrichsruhe, ove farà un breve soggiorno.

LISBONA, 1 — Sono assolutamente infondate le notizie spedite da corrispondenti di Madrid a parecchi giornali esteri circa la pretesa influenza esercitata dagli avvenimenti del Brasile sulla politica portoghese.

In questi circoli politici, invece si osserva che i gruppi repubblicani restringono la loro sfera d'azione ad una propaganda puramente dottrinaria. Risulta inoltre dalle ultime elezioni non essere cresciuto il numero dei repubblicani.

LISBONA, 30 — Al momento dello sbarco di Don Pedro dall'*Alagoas*, a San Vincenzo, la corvetta portoghese *Bartholomeo Diaz* ed il Forte Caos issarono la bandiera portoghese e fecero salve di artiglieria, rendendo gli onori dovuti ad un Principe di Casa di Braganza.

LISBONA, 1 — È difficile che l'*Alagoas* possa giungere qui prima del 6 corrente.

Non si sa nulla di positivo riguardo ad un Manifesto che Don Pedro avrebbe intenzione di emanare dopo sbarcato a Lisbona, nè circa la città d'Europa che sceglierà a residenza definitiva.

NEW-YORK, 1 — Si ha da Rio Janeiro che la Costituente brasiliana non potrà riunirsi prima di circa cinque mesi se anche le provincie più lontane vi debbono essere rappresentate.

PARIGI, 1 — Circa 300 bulangisti si recarono oggi al villaggio di Champigny, presso Parigi, per farvi una dimostrazione davanti al monumento commemorativo della battaglia avvenutavi il 1° dicembre 1870 e nella quale Boulanger rimase ferito.

Tre deputati bulangisti, fra cui Deroulède, pronunziarono discorsi senza allusioni politiche. Non vi fu alcun incidente.

Dopo la dimostrazione bulangista ebbe luogo la commemorazione ufficiale della battaglia. Vi assistettero numerose Associazioni e molto pubblico; vi furono pronunziati parecchi discorsi patriottici. Molto entusiasmo.

VIENNA, 1 ore 10,50 ant. — Annunciano da Atene che i capi dell'insurrezione candiotta non hanno grande fiducia nell'amnistia accordata dal Sultano. Essi temono che le autorità turche dell'isola, basandosi sul fatto che l'Iradè del Sultano esclude dall'amnistia i rei di delitti comuni, sollevino contro gli insorti che si sono rifugiati in Grecia, l'accusa di aver incendiato le case dei turchi. Perciò i capi dell'insurrezione residenti ad Atene consigliano i rifugiati candiotti a ritardare il ritorno a Candia.

BRINDISI, 2. — Col piroscafo *Principe Amedeo*, della Navigazione generale italiana, è giunto il conte Fè d'Ostiani, nostro ministro plenipotenziario ad Atene.

Egli prosegue per Roma.

BRINDISI, 2. — Col piroscafo del Lloyd austro-ungarico è giunto ed è partito per Corfù per recarsi a caccia, il principe di Battenberg.

PALERMO, 2. — Proveniente da Messina è ieri arrivato l'avviso inglese *Surprise*, a bordo del quale si trova l'imperatrice Federico colle figlie principesse Vittoria e Margherita, e le sue dame di compagnia.

S. M. fu ricevuta dal Console tedesco, e stamattina è scesa a terra ed ha visitato vari monumenti recandosi poscia a colazione all'*Hotel des Palmes*.

BERLINO, 2. — Oggi ebbe luogo la solenne inaugurazione del Museo di scienze naturali, alla presenza dell'imperatore, dell'imperatrice, dei principi, dei ministri, delle autorità e delle notabilità scientifiche.

LONDRA, 2. — Lo *Standard* ha da Berlino:

« Si smentisce che lo czar, nella sua intervista di Berlino coll'imperatore Guglielmo, abbia domandato alla Germania di agire sull'Austria-Ungheria per fare riconoscere i diritti della Russia riguardo alla Bulgaria ».

Lo stesso corrispondente non crede che il principe di Bismarck torni a Berlino prima di Natale.

Soggiunge che il generale russo Gourko, proveniente da Biarritz e ritornando a Varsavia, ebbe parecchie conferenze col conte Herbert di Bismarck.

Il generale Gourko gode la fiducia dello czar, e perciò si attribuisce importanza a queste conferenze

SCIO, 2. — Il piroscafo *Marco Minghetti* della Navigazione generale italiana investì ieri nella baia di Calamonti presso Scio.

Da qui partì tosto un vapore a soccorrerlo e da Smirne giunse un rimorchiatore.

Si ottenne oltrecciò dal Ministero della marina Ellenica il R. Incrociatore *Psara* che partirà stasera per il luogo del sinistro onde prestare il suo aiuto.

La posizione del piroscafo non è pericolosa

PIETROBURGO, 2. — Il *Times* ha da Pietroburgo:

« I medici temono che la febbre tifoidea che infierisce a Pietroburgo sia il preludio di una comparsa del cholera in primavera ».

CAIRO, 2. — Emin pascià avvertì il governo egiziano di essere arrivato a Zanzibar.

LONDRA, 2. — Si crede che il dispaccio dal Cairo intese dire che Emin pascià avvisò il governo egiziano del suo prossimo arrivo a Zanzibar poichè Emin pascià viaggia con Stanley ed essi non sono ancora segnalati a Bagamojo ove sono attesi mercoledì.

PARIGI, 2. — *Camera dei deputati* — Il ministro degli affari esteri, Spuller, rispondendo ad un'interrogazione di Hubbard circa gli avvenimenti del Brasile, dice che ricevette dall'incaricato di affari a Rio-Janeiro un telegramma in data del 17 novembre, nel quale questo funzionario gli annunziava la rivoluzione, soggiungendo che il ministro Spuller poteva fare assegnamento sulla sua riservatezza, che il nuovo Governo aveva assunto l'impegno di rispettare i trattati e che tutte le potenze erano state unanimi nel riconoscere la Repubblica brasiliana.

Spuller scrisse in data del 27 novembre all'incaricato di affari di continuare a mantenere buone relazioni col Brasile, ma di aspettare, per riconoscere ufficialmente la nuova Repubblica, il risultato delle elezioni che porranno fine al carattere provvisorio dell'attuale Governo.

L'incidente è chiuso.

RAVENNA, 2. — È morta la principessa Luisa Murat, vedova contessa Rasponi, figlia di Gioacchino, ex-re di Napoli e di Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone I.

VIENNA, 2. — La *Politische Correspondenz*, in base a competenti informazioni, dichiara essere pure invenzioni le notizie della dimissione del governatore della Gallizia e dell'intendimento attribuito al Governo di sciogliere il Reichsrath.

I capi dei clubs di Destra pubblicano un comunicato col quale constatano che dalle conferenze tenute ieri ed oggi, risultò la convinzione che fra tutte le frazioni della Destra vi ha armonia, tanto nello apprezzare la situazione politica, quanto nella condotta da tenere nella prossima sessione legislativa.

Il re di Danimarca ha ricevuto ieri il conte Kalnoky al quale, giorni sono, aveva già accordato una lunga udienza.

NAPOLI, 2. — La missione etiopica è arrivata alle 6,44 pom. e si è imbarcata sul *Volta*.

È arrivata la corvetta danese *Saint-Thomas*.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
Rendita 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			96 25	per f. corrente
» 2ª »	—	—	—		— —			96 02 1[2	per contanti
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			96 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			— —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
» Rothschild	1 dec 89	—	—		— —			98 —	ex coup L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			701 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			582 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			572 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1800 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1100 —	
» » Generale	»	500	250		— —			533 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			92 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			490 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			480 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			580 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1165 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1065 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1550		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			310 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	559		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —	287		— —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			70 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			208 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			60 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			4 5 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			208 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
30 novembre 1889
Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 133
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 938
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 62 500
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 58 957
V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 52 1[2
	Parigi	Chèques	»	»	101 12 1[2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 21
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 novembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Rendita 5 0[0 . . . . 95 50
» 3 0[0 . . . . 62 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 — —
Prestito Rothschild 5 0[0 100 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0 470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0 503 —
Az. Ferr. Meridionali . . 692 —
» » Mediterranee . 585 —
» » (certificati provv.) . 575 —
» Banca Nazionale . . 1790 —
» » Romana . . . . 1100 —
» » Generale . . . 535 —

Az. Banca di Roma . . . . 750 —
» » Tiberina . . . . 95 —
» » Ind. e Comm. 490 —
» » » » (certif. provv.) 480 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 580 —
» » » Meridion. 420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1165 —
» » certif. provvis. Emissione 1888 . 1065 —
» » Acqua Marcia 1550 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 310 —
» » Generale per la Illuminazione . 72 —
» » Immobiliare . . 550 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 295 —
» » Tramway Omnib. 208 —
» » Fondiar. Italiana 80 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 255 —
» » Navigazione Generale Italiana . 415 —
» » Metallurgica Italiana . . . . . 495 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 95 —
» » » Vita . . 245 —
» » Ferroviarie . . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0 . . . . 485 —
» Soc. Immob. 4 0[0 205 —

TUMINO RAFFAELE gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.